

Modificazioni dello statuto: recesso, aumento e riduzione del capitale sociale

12 dicembre 2024

La tematica dell'aumento, riduzione del capitale sociale, obbligatoria e facoltativa e il diritto di recesso. successivamente poi diciamo sempre con riferimento alle tematiche legate al capitale sociale affronteremo le tematiche legate al tema del capitale di debito cioè la parte che non va a capitale diciamo così per usare questa espressione che è rappresentata appunto dalle obbligazioni cioè quindi la raccolta di mezzi di terzi diversi dal finanziamento bancario e dal finanziamento soci che ci serve poi peraltro per distinguere meglio il ruolo della rispetto al ruolo della S.R.L. Intanto perché tutte queste operazioni vengono classificate all'interno della modificazione dello Statuto? Perché l'elemento di sintesi, cioè l'elemento che li ha comuni a tutti, è la circostanza che esse producono una variazione di almeno una componente dello Statuto sociale. Questa componente è rappresentata dal numero, dalla cifra del capitale sociale, quindi sono anche, tecnicamente parlando, operazioni sul capitale. Proprio perché si tratta di operazioni che incidono, che modificano lo statuto della società, sono operazioni che devono essere compiute nel contesto dell'assemblea straordinaria dei soci, che è quella, appunto, deputata al compimento di queste attività. A differenza dell'Assemblea Ordinaria, come voi sicuramente ricorderete perché l'ho detto più volte, l'Assemblea Straordinaria non ha delle materie specifiche a tutte le materie che non sono le materie di Assemblea Ordinaria, che sono quelle poi invece disciplinate, diciamo, legislativamente, principalmente nel 2364, ma anche in altre norme che spessamente prevedono competenza di Assemblea Ordinaria, per esempio nel 2357 in materia di acquisto di azioni proprie, l'articolo 2343 bis, in materia di acquisti da promotori, soci e fondatori e così via. Queste tre operazioni, avendo la caratteristica di intervenire sul capitale sociale, hanno anche un altro riflesso. Possono modificare quantitativamente i rapporti tra i soci, in particolare sicuramente questo qui è un effetto dell'aumento di capitale e del recesso, a meno che non avvengano in determinate specifiche condizioni. Sono molto importanti perché riflettono anche quella che è la struttura cosiddetta rigida del capitale sociale, cioè la differenza che noi abbiamo, di cui più volte ho parlato, nel nostro sistema rispetto ad altri sistemi, in particolare con l'anglosassone, è la circostanza in cui noi fissiamo un capitale sociale. che è poi peraltro una componente del netto patrimoniale. In relazione alla fissazione di questa componente del capitale sociale nello Statuto, tutto ciò che riguarda modificazioni, quindi alterazioni quantitative di questa cifra, impongono un procedimento, intanto un procedimento deliberativo, ma soprattutto un procedimento di modificazione formale. Mentre negli Stati Uniti il capitale sociale è una cifra, viene chiamato capitale autorizzato, non è altro che la quantità di azioni che gli amministratori possono emettere. aumentiamo il capitale sociale ed emettiamo delle azioni, negli Stati Uniti invece vendono delle azioni all'interno della cifra del capitale autorizzato che è la quantità massima delle opzioni emettibili da parte da parte degli amministratori, quindi un processo un po' diverso dal punto di vista concettuale, sembra abbastanza analogo dal punto di vista verbale, ma concettualmente è diverso perché lì è come se ad un certo punto gli amministratori avessero il potere di andare loro alla ricerca delle risorse economiche necessarie per finanziare l'attività, mentre da noi questo processo avviene attraverso la decisione che è attribuita ai soci nell'ambito di un processo decisionale che porta poi alla modificazione degli accordi iniziali tra i soci quindi ha più una valenza, passatemi il termine politica, perché include poi un diverso assetto di interessi tra i soci della società. Bene, iniziamo a esaminare il tema del diritto di recesso.

Partiamo dal recesso che forse è il più semplice e poi vediamo aumenti e riduzioni assieme. Anche qui, come vi dicevo prima, quando parlavo del 2409 siamo di fronte a una norma che ha avuto una radicale riformulazione nell'ambito della riforma del 2003. In precedenza il diritto di recesso

era confinato a un numero limitatissimo di situazioni che sostanzialmente erano quelle del cambiamento dell'oggetto sociale, quindi una diversa attività economica svolta dalla società e quindi una modificazione radicale del rischio associato alla scelta di investimento da parte dei soci. il trasferimento di sede sociale all'estero, che implicava una modificazione dell'Alexis Societatis e quindi un diverso regime dei diritti dei soci, che anch'esso legittimava il recesso, e infine il cambiamento di forma sociale, di fatto di elementi trasformativi, che evidentemente andavano a incidere anch'essi sul diverso regime dei rapporti tra i soci. Questa estrema limitatezza delle ipotesi di uscita del socio dalla società creava una serie di problemi perché, soprattutto in un sistema che vede pochissime società dotate su mercati regolamentati e quindi nei quali è possibile liquidare abbastanza agevolmente la propria partecipazione, si verificava un fenomeno abbastanza costante di prigionia del socio nella società, soprattutto di totale condizionamento del ruolo del socio di minoranza rispetto al socio di maggioranza che con un numero così ridotto di ipotesi di recesso poteva sostanzialmente fare quello che voleva senza che il socio di minoranza potesse uscire, vedersi liquidata la propria partecipazione. Questo ha portato alla fine del secolo scorso uno studioso, un mio collega bolognese, a scrivere un importante libro sul recesso in cui ha un po' rivisto la logica del recesso, quindi quali sono le ragioni sottostanti al diritto di recesso, il che poi dopo, nel corso della riforma del 2003, ha portato a un'integrale riformulazione della disciplina del diritto di recesso, estendendone in maniera molto significativa, forse addirittura troppo estesa, le ipotesi di recesso del socio della società. Anche perché naturalmente esistono delle ragioni che giustificano da un punto di vista societario una certa cautela nell'utilizzo dello strumento perché chiaramente il recesso del socio comporta una riduzione della solidità patrimoniale della società che perde un pezzo, quello apportato dal socio nel corso del tempo cresciuto di valore se le attività funzionano e quindi da questo punto di vista si deve creare un particolare equilibrio tra questa situazione e i diritti dei creditori sociali che potrebbero essere danneggiati da operazioni che si risolvono in un peggioramento della qualità del rischio di credito della società nei confronti dei creditori sociali. L'aspetto significativo del diritto di recesso, come noi lo abbiamo oggi disciplinato nel nostro codice, è la previsione di una serie di ipotesi che sostanzialmente ruotano attorno all'alterazione delle caratteristiche di rischio dell'iniziativa imprenditoriale del socio. E quindi, adesso poi le vedremo domani meglio, ma sostanzialmente la ragione che voi dovete guardare è che quello che si vuole tutelare per quanto riguarda il socio che intende recedere è il fatto che ci sono decisioni dei soci, che ovviamente devono essere assunte, o anche in parte degli amministratori, che una volta assunte, naturalmente senza il concorso della volontà del socio che intende recedere, portano a una modificazione delle condizioni di rischio e quindi delle condizioni di investimento che sono state scelte dal socio e quindi se il socio ritiene di non voler continuare l'iniziativa a condizioni di rischio modificate deve poter avere il diritto di recedere. Quindi quasi tutte le le cause di recesso ruotano attorno a queste ipotesi di lavoro. Ce n'è qualcuna che forse non è direttamente riconducibile ad esse, ma sicuramente rientra allora in una logica di modificazione dei poteri che il socio ha relativamente alla sua partecipazione e quindi da questo punto di vista un intervento che potrebbe pregiudicarlo dal punto di vista dei diritti amministrativi o patrimoniali che non vuole essere mantenuta da parte del socio, quindi non c'è tanto un cambiamento del rischio quanto delle condizioni nelle quali si esercitano i poteri e le prerogative economiche del socio.